



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Formazione professionale e continua

Guida

Elaborazione e revisione dei programmi quadro d'insegnamento per i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori

SEFRI, gennaio 2020

Impressum

Editore

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Divisione Formazione professionale superiore
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Layout

SEFRI

Data di pubblicazione

5^a versione riveduta, settembre 2018, (aggiornata a gennaio 2020)

Distribuzione

SEFRI, tel. +41 58 462 23 32

<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore.html>

Sommario

1	Informazioni generali sui programmi quadro d'insegnamento	6
1.1	Importanza dei PQI per il riconoscimento e il posizionamento dei cicli di formazione SSS	6
1.2	Ruoli e attività dei soggetti coinvolti nell'elaborazione dei programmi quadro d'insegnamento	7
1.2.1	Organo responsabile di un PQI	7
1.2.2	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI	8
1.2.3	Cantoni	8
2	Spiegazioni relative agli elementi di un PQI	9
2.1	Denominazione del ciclo di formazione, titolo da proteggere e denominazione in inglese	9
2.2	Profilo professionale e competenze da acquisire	9
2.2.1	Campo d'attività e contesto	10
2.2.2	Panoramica delle competenze	10
2.2.3	Livello dei requisiti	10
2.3	Forme d'insegnamento con ore di studio e relativa ripartizione	11
2.4	Contenuti e requisiti della procedura di qualificazione	13
2.5	Condizioni di ammissione	13
2.6	Convalida degli apprendimenti acquisiti e rispetto degli standard internazionali	13
3	Elaborazione e approvazione di un PQI SSS	14
3.1	Procedura di elaborazione di un PQI	14
3.2	Fase preliminare	15
3.3	Fase 1 Analisi della situazione iniziale – Domanda	17
3.4	Fase 2 Elaborazione del profilo professionale	17
3.5	Fase 3 Elaborazione del PQI	18
3.6	Fase 4 Consultazione	18
3.7	Fase 5 Approvazione	19
3.8	Classificazione nel QNQ formazione professionale	19
4	Aggiornamento di un PQI	20
4.1	Scadenza del termine di approvazione	20
4.2	Modifiche di grande rilevanza	20
4.3	Modifiche minime	21
4.4	Procedure di aggiornamento di un PQI	21
4.4.1	Scadenza del termine di approvazione	21
4.4.2	Modifiche minime	22

5	Allegati	24
5.1	Informazioni	24
5.2	Link.....	24
5.3	Indirizzo	25
5.4	Temi d'interesse generale	25

Introduzione

I titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un titolo equivalente del livello secondario II possono frequentare un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (SSS) e conseguire così un titolo federale protetto del livello terziario non universitario (formazione professionale superiore). Gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (SPD SSS) sono invece un'offerta di formazione continua rivolta ai possessori di un diploma del livello terziario che permette di specializzarsi e approfondire le proprie conoscenze.

L'ordinanza del DEFR¹ dell'11 settembre 2017² concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) disciplina i programmi quadro d'insegnamento (PQI) su cui si basano i cicli di formazione e una parte degli SPD SSS.

Insieme all'OERic-SSS, i PQI rappresentano la base legale per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli SPD SSS nonché una misura per migliorare la qualità della formazione professionale superiore. Garantiscono infatti che i cicli di formazione e le competenze da acquisire siano conformi alle esigenze del mercato del lavoro. Le omI e gli operatori costituiscono l'organo responsabile dei programmi quadro; insieme elaborano ed emanano i PQI. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) approva i PQI³.

La presente guida illustra la procedura di elaborazione di un nuovo PQI e quella per la revisione di un PQI esistente soffermandosi sulle varie fasi fino all'approvazione del PQI e descrivendo i ruoli dei soggetti coinvolti e i requisiti della documentazione da presentare. La guida funge da ausilio ma non sostituisce la necessaria assistenza da parte della SEFRI durante la procedura di elaborazione.

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

¹ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

² RS 412.101.61


³ Cfr. art. 8 cpv. 2 OERic-SSS

1 Informazioni generali sui programmi quadro d'insegnamento

1.1 Importanza dei PQI per il riconoscimento e il posizionamento dei cicli di formazione SSS

Insieme agli esami federali, i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori riconosciuti a livello federale costituiscono la formazione professionale superiore. Può accedervi chi ha conseguito un attestato federale di capacità o un altro titolo del livello secondario II. I cicli di formazione SSS sono fortemente orientati al mercato del lavoro e trasmettono agli studenti le competenze necessarie per assumere funzioni specialistiche o dirigenziali autonome nel proprio settore. Inoltre, hanno un'impostazione più ampia e generica rispetto agli esami federali.

Oltre ai cicli di formazione, le scuole specializzate superiori offrono cicli di studio postdiploma, che rientrano nell'ambito della formazione professionale continua e consentono un ulteriore approfondimento e specializzazione. L'ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio del livello terziario.



I cicli di formazione SSS si basano sui programmi quadro d'insegnamento⁴. Anche gli SPD SSS possono basarsi su programmi quadro d'insegnamento ma non è una condizione vincolante (cfr. art. 7 cpv. 4 OERic-SSS)⁵.

⁴ Cfr. art. 2 cpv. 1 OERic-SSS

⁵ Quanto riportato si riferisce principalmente ai cicli di formazione SSS, ma può essere applicato per analogia agli SPD SSS.

I PQI vengono sviluppati ed emanati dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) nel rispettivo settore in collaborazione con gli operatori della formazione⁶. Le oml e gli operatori costituiscono l'organo responsabile dei programmi quadro.

Questi ultimi sono il principale strumento di gestione dei cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale. Qui di seguito sono elencate le loro funzioni salienti.

Stabilire il titolo e la denominazione dei cicli di formazione

Il PQI stabilisce il titolo protetto e la denominazione di ogni ciclo di formazione. Dopo l'approvazione di un nuovo programma quadro, gli allegati dell'OERic-SSS vengono modificati di conseguenza.

Garantire l'orientamento al mercato del lavoro

Il PQI stabilisce il profilo professionale e le competenze da acquisire. L'organo responsabile – ma soprattutto l'oml competente – fanno sì che i requisiti richiesti dal mercato del lavoro vengano riportati nel programma quadro per garantire una formazione adeguata alle esigenze del mondo professionale.

Posizionare chiaramente i cicli di formazione SSS

Il PQI stabilisce quali sono le qualifiche del livello secondario II richieste per accedere a un determinato ciclo di formazione⁷. Tramite la descrizione delle qualifiche da conseguire, i PQI permettono di posizionare in modo chiaro i diplomi SSS nel sistema formativo svizzero.

Consentire il riconoscimento dei cicli di formazione SSS

Insieme all'OERic-SSS i PQI costituiscono la base per il riconoscimento dei cicli di formazione. Gli operatori della formazione sviluppano i cicli di formazione partendo dal relativo programma quadro d'insegnamento e presentano la domanda di riconoscimento alla SEFRI⁸.

Garantire lo sviluppo della qualità dei cicli di formazione SSS a livello nazionale

Ai sensi dell'articolo 8 della legge federale sulla formazione professionale (LFP)⁹, i PQI rappresentano una misura volta allo sviluppo della qualità nella formazione professionale. Assicurano che le qualifiche di un diploma SSS raggiungano determinati requisiti minimi, siano comparabili a livello svizzero, corrispondano alle esigenze del mercato del lavoro e, ove necessario, rispettino i requisiti e gli standard internazionali validi ai fini dell'esercizio della professione.

1.2 Ruoli e attività dei soggetti coinvolti nell'elaborazione dei programmi quadro d'insegnamento

1.2.1 Organo responsabile di un PQI

La richiesta di approvazione del PQI viene presentata alla SEFRI dall'organo responsabile, composto dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e dagli

⁶ Cfr. art. 8 cpv. 1 OERic-SSS

⁷ Cfr. art. 2 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 OERic-SSS

⁸ Cfr. art. 16 e 17 OERic-SSS

⁹ RS 412.10

operatori della formazione. All'interno delle omi devono essere rappresentate le principali organizzazioni del settore interessato.

L'organo responsabile è competente per lo sviluppo, la traduzione, la distribuzione e l'aggiornamento periodico dei PQI, che devono poggiare su basi valide per tutta la Svizzera¹⁰. Ciò riguarda soprattutto le omi che fanno parte dell'organo responsabile (cfr. art. 1 cpv. 2 OFPr) e che hanno la responsabilità principale per quanto riguarda lo sviluppo dei PQI. Mentre le omi hanno il compito di definire le competenze richieste sul mercato del lavoro – garantendo così l'orientamento pratico tipico della formazione professionale superiore – nel processo di elaborazione gli operatori della formazione devono garantire che i PQI possano essere inseriti in un contesto scolastico.

Dopo l'approvazione del PQI, gli operatori mettono a punto i cicli di formazione. Possono scegliere liberamente le unità didattiche e d'apprendimento necessarie per acquisire le qualifiche definite nel PQI.

1.2.2 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

La SEFRI è l'istanza che approva¹¹ e monitora lo sviluppo e la rielaborazione del PQI da parte dell'organo responsabile. In particolare, valuta l'adempimento dei requisiti per l'approvazione del PQI e garantisce la conformità con il sistema formativo svizzero¹².

Su richiesta dell'organo responsabile, la SEFRI decide se è possibile avviare un progetto per l'elaborazione di un nuovo PQI o per la rielaborazione di uno già esistente. Sempre su richiesta, può concedere un contributo finanziario per lo sviluppo o la rielaborazione di un PQI (art. 54 LFPr).

La SEFRI approva i PQI.

1.2.3 Cantoni

Nell'ambito dell'approvazione di un PQI vengono consultati i Cantoni¹³.

¹⁰ Cfr. art. 11 lett. d OERic-SSS

¹¹ Cfr. art. 8 cpv. 2 OERic-SSS

¹² Cfr. art. 11 OERic-SSS

¹³ Cfr. art. 11 lett. g OERic-SSS

2 Spiegazioni relative agli elementi di un PQI

In questo capitolo sono descritti dettagliatamente i contenuti dei programmi quadro d'insegnamento (art. 10 OERic-SSS). La descrizione vale in maniera analoga anche per i programmi quadro degli studi postdiploma SSS.

2.1 Denominazione del ciclo di formazione, titolo da proteggere e denominazione in inglese

Il PQI stabilisce la denominazione del ciclo di formazione, il titolo protetto e la sua denominazione in inglese. La necessità di fornire queste informazioni è dovuta al processo di approvazione dei PQI e all'aggiornamento degli allegati dell'OERic-SSS.

Prima di scegliere il titolo occorre verificare che venga rispettata la struttura «dipl. xx SSS» descritta nell'articolo 6 OERic-SSS¹⁴ e che il titolo sia chiaro, non induca in errore e si differenzi dagli altri. In particolare, deve essere diverso da quelli in vigore ed essere comprensibile nelle tre lingue ufficiali e in inglese.

La denominazione in inglese si basa sulle prescrizioni della SEFRI:

- [denominazione professionale], Advanced Federal Diploma of Higher Education

oppure

- Advanced Federal Diploma of Higher Education in [ambito di studi/specializzazione]

Non bisogna dimenticare che la denominazione in inglese del titolo non è protetta e pertanto non figura nei diplomi rilasciati dalle scuole. Tuttavia, è consultabile nell'elenco delle professioni SEFRI alla voce che descrive il ciclo di formazione corrispondente¹⁵. Inoltre, è riportata nei supplementi ai diplomi dei cicli classificati all'interno del Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (QNQ formazione professionale). Per maggiori informazioni: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore.html> > Denominazione in inglese dei titoli.

2.2 Profilo professionale e competenze da acquisire

Il PQI stabilisce il profilo professionale e le competenze che gli studenti SSS devono acquisire.

Il profilo professionale è composto da tre elementi:

1. descrizione del **campo d'attività e del suo contesto**;
2. **panoramica delle competenze**;
3. **livello dei requisiti**.

Il profilo viene redatto in base a un'**analisi dell'attività professionale e del campo d'attività**, per effettuare la quale si raccomanda di collaborare con professionisti del settore (p. es. workshop o audizioni). L'organo responsabile può decidere liberamente quale metodologia adottare.

¹⁴ Per quanto riguarda gli SPD SSS, la struttura è la seguente: «dipl. xx SPD SSS» (art. 7 cpv. 5 OERic-SSS).

¹⁵ L'elenco delle professioni riporta le denominazioni in inglese conformi alle prescrizioni in vigore.

L'OERic-SSS stabilisce che, oltre alle competenze specifiche della professione, devono essere approfondite anche quelle di cultura generale¹⁶, in particolare nei settori società, ambiente ed economia¹⁷.

2.2.1 Campo d'attività e contesto

L'analisi comincia con un approfondito esame del campo d'attività e del suo contesto. Qui di seguito sono riportate alcune domande-tipo.

- Dove lavorano i diplomati SSS (settore economico, campo professionale e/o ambito d'attività)?
- Quali sono i loro principali gruppi target, interlocutori e/o clienti?
- Quali sono i prodotti o i servizi specifici forniti dai diplomati SSS?
- Quali sono le condizioni quadro del campo d'attività?
- Quale livello di autonomia e responsabilità viene richiesto per il buon esito dei compiti previsti? Quanto contano la flessibilità, la creatività e la capacità innovativa?
- Quali sono le possibilità di sviluppo professionale offerte dal campo d'attività?
- Qual è il contributo dei diplomati SSS agli sviluppi ambientali, culturali, economici e sociali in corso nel loro campo d'attività?

2.2.2 Panoramica delle competenze

La panoramica illustra in maniera sintetica e precisa le competenze da acquisire fornendo così un quadro generale. Le competenze possono essere raggruppate in appositi campi, ad esempio in base ai processi di lavoro previsti. Di norma, la panoramica comprende da sei a dieci campi ognuno con un numero di competenze variabile da quattro a dieci.

Le competenze descrivono comportamenti concreti e osservabili in determinate situazioni di lavoro che ci si aspetta dai diplomati SSS nella loro attività professionale.

Nell'elaborazione della panoramica occorre tenere conto dei seguenti aspetti:

- sono elencate tutte le competenze da acquisire?
- il contesto del campo d'attività è adeguatamente rappresentato?
- la terminologia è conforme al campo d'attività?
- la panoramica è comprensibile anche da persone estranee alla professione? Il campo d'attività e la professione sono riconoscibili?

2.2.3 Livello dei requisiti

In linea di massima i diplomati SSS sono in grado di riconoscere, analizzare e valutare compiti, problemi e processi specifici in un contesto di lavoro complesso e in evoluzione e di adottare strategie innovative. Inoltre, possono gestire attività e progetti impegnativi e sono capaci di dirigere un team assumendosi (almeno in parte)

¹⁶ Cfr. art. 1 cpv. 3 OERic-SSS

¹⁷ Cfr. art. 10 cpv. 1 lett. g OERic-SSS

la responsabilità dei collaboratori e del loro supporto. Questi requisiti corrispondono al livello 6 del QNQ formazione professionale.

Il livello dei requisiti dei diplomati SSS deve essere specificato nel PQI del rispettivo ciclo di formazione. Le competenze da acquisire (cfr. cap. 2.2.2) sono descritte in funzione di tale livello. Il livello dei requisiti delle singole competenze può essere misurato in base al grado di complessità e imprevedibilità di una situazione, nonché in base al grado di autonomia e responsabilità richiesto ai diplomati.

2.3 Forme d'insegnamento con ore di studio e relativa ripartizione

Forma d'insegnamento

L'insegnamento può essere offerto sotto forma di cicli di formazione da frequentare a tempo pieno o parallelamente all'esercizio di un'attività professionale. Inclusi i periodi di pratica, i cicli di formazione a tempo pieno durano almeno due anni, mentre quelli paralleli all'esercizio di un'attività professionale almeno tre (cfr. art. 29 cpv. 2 LFPr).

Ore di studio

Per i cicli di formazione basati su un AFC pertinente sono previste almeno 3600 ore di studio, mentre per i cicli basati su un altro titolo del livello secondario II le ore di studio minime sono 5400¹⁸.

Ripartizione

I cicli di formazione comprendono componenti formative scolastiche e pratiche.

Le componenti formative scolastiche comprendono, ad esempio:

- le lezioni frontali;
- lo studio individuale assistito o non assistito;
- i lavori di gruppo;
- il lavoro di diploma;
- la procedura di qualificazione (PQ) e altri controlli d'apprendimento.

Le componenti scolastiche possono essere impartite dall'operatore della formazione (scuola) o acquisite durante i periodi di pratica (pratica professionale).

Le componenti formative pratiche comprendono:

- attività professionale nel settore in questione svolta in parallelo alla formazione (impiego), che può essere riconosciuta se è pertinente e se il tasso d'occupazione è almeno del 50 per cento;
- periodi di pratica.

I periodi di pratica e l'attività professionale nel settore in questione da svolgere durante i cicli di formazione SSS sono disciplinati nell'articolo 15 OERic-SSS.

¹⁸ Gli SPD SSS comprendono almeno 900 ore di studio.

Convalida delle componenti formative pratiche

Nei cicli di formazione basati su un attestato federale di capacità pertinente, sulle 3600 ore di studio complessive almeno 2880 devono essere svolte al di fuori delle componenti formative pratiche. Nei cicli di formazione basati su un altro titolo del livello secondario II, sulle 5400 ore di studio complessive almeno 3600 devono essere svolte al di fuori delle componenti formative pratiche. In casi eccezionali e motivati il numero di ore di studio comprese nelle componenti formative pratiche può essere aumentato.

Nel PQI devono essere riportati in una tabella la forma d'insegnamento (a tempo pieno o parallela all'attività professionale), il numero minimo di ore di studio e la ripartizione in componenti formative scolastiche e pratiche.

Esempio di ripartizione delle ore di studio

	Ore di studio	Parallela all'attività professionale	A tempo pieno	Parallela all'attività professionale	A tempo pieno
		Senza AFC pertinente	Senza AFC pertinente	Con AFC pertinente	Con AFC pertinente
Componenti formative scolastiche	Lezioni frontali				
	Studio individuale assistito o non assistito				
	Lavori di gruppo				
	Lavoro di diploma				
	PQ e altri controlli d'apprendimento				
Componenti formative pratiche ¹⁹	Attività professionale nel settore in questione (min. 50%)	Max. 1800	--	Max. 720	--
	Periodo di pratica	--	Max. 1800	--	Max. 720
	Totale	5400	5400	3600	3600

Nota

IL PQI può prevedere che gli operatori della formazione definiscano temi prioritari o approfondimenti. Questi non devono tuttavia superare il dieci per cento del numero totale di ore di studio e devono essere garantite l'impostazione generalista del ciclo di formazione e la mobilità intersettoriale dei diplomati nel mercato del lavoro. Non è necessario che i temi prioritari e le relative competenze siano integrati del PQI.

¹⁹ Art. 3 cpv. 3 OERic-SSS.

2.4 Contenuti e requisiti della procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione finale permette di comprovare se sono state acquisite le competenze previste dal profilo professionale.

Le procedure di qualificazione finali²⁰ consistono almeno di un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica e di un esame scritto oppure orale. I contenuti e i requisiti²¹ di tali procedure sono definiti nel PQI, che riporta anche le modalità per ripetere l'esame in caso di prestazioni insufficienti.

I dettagli, le condizioni di ammissione e i rimedi giuridici²² sono disciplinati nel regolamento degli studi redatto dall'operatore della formazione.

2.5 Condizioni di ammissione

Per essere ammessi ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori è necessario aver conseguito un attestato federale di capacità (AFC)²³ o un titolo del livello secondario II²⁴.

Il PQI deve stabilire quali AFC pertinenti permettono di essere ammessi a un ciclo di formazione SSS con 3600 ore di studio e quali altri titoli del livello secondario II²⁵ consentono l'ammissione a un ciclo con 5400 ore di studio.

Inoltre, il PQI può prevedere ulteriori condizioni di ammissione, come l'esperienza professionale o un esame attitudinale. In questo caso devono essere indicati la durata dell'esperienza professionale e l'ambito in cui è stata maturata.

2.6 Convalida degli apprendimenti acquisiti e rispetto degli standard internazionali

Nei PQI possono essere definiti anche i criteri per la convalida degli apprendimenti acquisiti²⁶. Se il PQI non stabilisce alcun criterio, la decisione viene presa dall'operatore della formazione in base al dossier del candidato. La definizione di criteri univoci è particolarmente indicata quando ci sono molte persone in possesso dello stesso titolo del livello secondario II o del livello terziario che non rientra fra i titoli richiesti ufficialmente in base alle condizioni di ammissione. In questo caso si consiglia di disciplinare nel PQI le modalità di convalida degli apprendimenti acquisiti per garantire che gli operatori della formazione applichino tutti la stessa procedura. La verifica e la convalida dell'esperienza professionale dei singoli candidati avvengono in base al dossier.

Infine, nell'elaborazione del PQI occorre anche tenere conto degli standard validi a livello internazionale per l'esercizio della professione²⁷.

²⁰ Cfr. art. 5 cpv.1 OERic-SSS

²¹ Cfr. art. 10 cpv. 1 lett. e OERic-SSS

²² Cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 OERic-SSS

²³ Cfr. art. 2 cpv. 2 OERic-SSS

²⁴ L'ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio del livello terziario (cfr. art. 7 cpv. 2 OERic-SSS).

²⁵ AFC, maturità liceale, ecc.

²⁶ Cfr. art. 10 cpv. 3 OERic-SSS

²⁷ Cfr. art. 10 cpv. 4 OERic-SSS

3 Elaborazione e approvazione di un PQI SSS

3.1 Procedura di elaborazione di un PQI

La tabella seguente illustra le fasi di elaborazione di un nuovo PQI (prima approvazione) e le singole attività, descritte dettagliatamente nei capitoli seguenti.

In caso di aggiornamento di un PQI esistente ci si basa sulla stessa procedura.

Fase	Attività	Competenza	Durata prevista
Fase preliminare	1. Contatto con la SEFRI per l'avvio del progetto	Organo responsabile	2-3 mesi
	2. Preparazione del progetto	Organo responsabile	
Fase 1: Analisi della situazione iniziale – Richiesta di contributi	3. Riunione d'avvio (= decisione)	SEFRI	1-2 mesi
	4. Richiesta di contributi per l'elaborazione o la revisione del PQI	Organo responsabile	
Fase 2: Elaborazione del profilo professionale e consultazione del settore	5. Analisi dell'attività professionale	Organo responsabile	4-6 mesi
	6. Elaborazione del profilo professionale	Organo responsabile	
Fase 3: Elaborazione del PQI	7. Redazione del PQI	Organo responsabile	4-6 mesi
	8. Verifica del PQI	SEFRI	
	9. Adeguamento e traduzione	Organo responsabile	
	10. Invio del PQI alla SEFRI per consultazione	Organo responsabile	
	11. Consenso per l'avvio di una consultazione	SEFRI	
Fase 4: Consultazione	12. Consultazione presso i Cantoni e il settore in questione	Organo responsabile	4-5 mesi
	13. Valutazione dei risultati ed eventuale adeguamento del PQI	Organo responsabile	
	14. Invio del rapporto sulla consultazione alla SEFRI	Organo responsabile	

Fase 5: Valutazione e approvazione	15. Valutazione e approvazione del PQI	SEFRI	2-3 mesi
	16. Aggiornamento degli allegati OERic-SSS	SEFRI	
	17. Pubblicazione nell'elenco delle professioni SEFRI	SEFRI	
Classificazione nel QNQ formazione professionale	Invio dei documenti per la classificazione nel QNQ formazione professionale (raccomandato dalla SEFRI)	Organo responsabile	4-8 mesi

3.2 Fase preliminare

Attività 1 Contatto con la SEFRI per l'avvio del progetto

Prima di procedere all'elaborazione di un PQI, l'organo responsabile deve prendere contatto con la SEFRI per garantire il corretto avvio del progetto e assicurarne la conformità con il sistema formativo svizzero.

Attività 2 Preparazione del progetto

L'organo responsabile istituisce un'organizzazione di progetto, chiarisce le principali questioni relative al profilo professionale e all'inserimento nel sistema formativo svizzero (cfr. cap. 2.1) ed elabora una procedura di cui faranno parte anche il finanziamento, il piano di svolgimento e il controlling. Nella riunione d'avvio la SEFRI decide se e a quali condizioni è possibile realizzare il progetto.

È importante comunicare subito la procedura ai principali rappresentanti del settore e dare loro la possibilità di aderire all'organizzazione di progetto ed entrare a far parte dell'organo responsabile. Le condizioni per poter approvare un PQI sono disciplinate nell'articolo 11 OERic-SSS; in particolare il documento deve poggiare su basi valide per tutta la Svizzera (lett. d). Ciò riguarda soprattutto le oml che fanno parte dell'organo responsabile (cfr. art. 1 cpv. 2 OFPr).

Affinché venga elaborato un PQI deve esserci un bisogno comprovato nel mercato del lavoro, ovvero deve esistere una domanda per il profilo professionale da definire nel PQI (cfr. art. 11 lett. b OERic-SSS). Inoltre, l'iniziativa di elaborare un nuovo PQI dovrebbe venire da una o più organizzazioni del mondo del lavoro. Infine, il PQI non deve essere in conflitto con la politica in materia di formazione (cfr. art. 11 lett. c OERic-SSS). Ciò si riferisce principalmente alla formazione professionale superiore, in cui il titolo che si vuole istituire deve potersi differenziare dagli altri. Prima della riunione d'avvio occorre chiarire i seguenti punti:

- Qual è il motivo dell'elaborazione di un nuovo PQI?
- Esiste un bisogno comprovato nel mercato del lavoro?
- Qual è / quali sono il campo / i campi d'attività in cui lavoreranno i diplomati?
- Quali campi di competenze professionali designano le caratteristiche salienti della professione?
- Quali sono gli sbocchi sul mercato del lavoro per chi consegue il titolo?
- Quali sono le prospettive per i prossimi 3-5 anni riguardo al numero di studenti?

- Come si chiama il titolo previsto? È chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli?²⁸
- Com'è classificato e come si differenzia da altri titoli analoghi della formazione professionale superiore dello stesso settore?
- Su quale formazione di base o su quale titolo del livello secondario II (AFC, altri) si fonda di titolo e quali sono gli sbocchi formativi e professionali previsti?
- Chi sono i potenziali operatori dei cicli di formazione?

Prima della riunione d'avvio occorre anche fornire informazioni sull'organo responsabile, effettivo o potenziale²⁹. La documentazione deve contenere i seguenti dati:

- Forma giuridica, statuti, numero dei membri e delle organizzazioni affiliate
- Elenco delle attività svolte dall'organo responsabile e/o dai suoi membri
- Finanziamento dell'organo responsabile
- Diffusione nazionale delle attività dell'organo responsabile
- Indicazione di altre associazioni operanti nello stesso settore o in settori affini. È stata concordata una collaborazione? Se no, perché?
- Sono rappresentate le principali oml del settore?
- È stata presa in esame l'eventuale partecipazione di altre organizzazioni del mondo del lavoro alla costituzione dell'organo responsabile? Queste organizzazioni sono informate del progetto? Potrebbero esservi conflitti con la politica in materia di formazione?
- Quali operatori della formazione sono coinvolti?

Le informazioni devono essere inviate per iscritto (via e-mail) al responsabile di progetto della SEFRI prima della riunione d'avvio. Nella misura del possibile, occorre basarsi su dati concreti (sondaggi presso i futuri datori di lavoro dei candidati agli esami, confronto con formazioni simili all'estero, ecc.). Sempre prima della riunione d'avvio, la SEFRI può formulare altre domande e richiedere ulteriori documenti. Questi ultimi vanno presentati seguendo l'ordine con cui sono stati richiesti.

Importante

Il finanziamento è di competenza dell'organo responsabile. Poiché l'elaborazione e la revisione di un PQI implicano costi a suo carico (consulenze esterne, analisi della professione, informazione e documentazione, traduzioni, ecc.), è possibile chiedere un contributo federale alla SEFRI.

Suggerimento

Cliccando sul seguente link si può trovare la documentazione per inoltrare la richiesta di contributo per l'elaborazione di un PQI:

<https://www.sbf.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungsfinanzierung/promozione-di-progetti.html>

²⁸ Art. 25 cpv. 2 lett. e OFPr.

²⁹ In alcuni casi la fondazione e l'organizzazione interna di un organo responsabile possono avvenire anche durante il progetto.

3.3 Fase 1 Analisi della situazione iniziale – Domanda

3. Attività 3 Riunione d'avvio

La SEFRI e l'organo responsabile concordano una data per la riunione d'avvio, che si svolgerà nella sede della SEFRI. Lo scopo della riunione è discutere i documenti presentati, chiarire le questioni in sospeso e decidere i prossimi passi. Se la SEFRI approva il progetto, è possibile proseguire i lavori e avviare il processo di elaborazione del programma quadro.

Di norma, alla riunione d'avvio partecipano:

- uno o più rappresentanti delle omi interessate (incluso il responsabile del progetto);
- il capo dell'unità Formazione professionale superiore;
- il responsabile di progetto dell'unità Formazione professionale superiore.

Dopo la riunione d'avvio la SEFRI invia all'organo responsabile un verbale, che deve essere firmato da entrambe le parti.

Attività 4 Richiesta di contributi

La SEFRI può concedere un contributo finanziario per lo sviluppo di un PQI (cfr. art. 54 LFPr). Dopo la riunione d'avvio l'organo responsabile può inoltrare un'apposita richiesta (<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungsfinanzierung/promozione-di-progetti.html>) a cui dovrà essere allegato il verbale della riunione d'avvio.

3.4 Fase 2 Elaborazione del profilo professionale

Attività 5 Analisi dell'attività professionale e del campo d'attività

Nel processo di elaborazione di un PQI, l'analisi dell'attività professionale e del campo d'attività rappresenta una tappa fondamentale. L'analisi, che funge da base per la redazione del profilo professionale e delle competenze da acquisire, viene effettuata attraverso diversi workshop con i professionisti del settore che possono essere organizzati e condotti anche da una società di consulenza esterna. La SEFRI partecipa ai costi nell'ambito dei contributi federali (art. 54 LFPr).

Attività 6 Elaborazione del profilo professionale

In base all'analisi dell'attività professionale e del campo d'attività l'organo responsabile redige il profilo professionale e le competenze da acquisire (cfr. cap. 2.2).

Il profilo professionale deve essere inviato via e-mail al responsabile di progetto della SEFRI, il quale fornisce un riscontro all'organo responsabile. Il riscontro contiene anche il consenso per proseguire con la fase 3 del progetto oppure la richiesta di migliorare alcune parti del profilo professionale.

3.5 Fase 3 Elaborazione del PQI

Attività 7 Redazione del PQI

Il PQI deve essere elaborato nel rispetto delle direttive e delle raccomandazioni di cui al capitolo 2.

Attività 8 Verifica del PQI

La SEFRI verifica i contenuti per garantire il rispetto delle prescrizioni dell'OERic-SSS e la qualità dello stesso PQI e comunica i risultati all'organo responsabile. Redige almeno un parere scritto.

Attività 9 Adeguamento e traduzione

L'organo responsabile adegua il PQI sulla base del parere della SEFRI. In seguito il testo può essere tradotto nelle tre lingue ufficiali e inviato alla SEFRI. L'esperienza insegna che è meglio avvalersi di servizi di traduzione specializzati, in grado di integrare le conoscenze linguistiche specifiche del settore professionale. Anche le spese di traduzione sono coperte dai contributi di cui all'articolo 54 LFPr.

Attività 10 Invio del PQI per consultazione

L'organo responsabile inoltra via e-mail al responsabile di progetto della SEFRI la bozza del PQI in formato word nelle tre lingue ufficiali.

Attività 11 Consenso per l'avvio di una consultazione

La SEFRI verifica che i documenti siano completi e acconsente all'avvio della consultazione.

3.6 Fase 4 Consultazione

Attività 12 Consultazione presso le cerchie interessate (Cantoni, oml, operatori della formazione)

L'organo responsabile avvia la consultazione fra le cerchie interessate. L'Organizzazione del mondo del lavoro, d'intesa con la SEFRI, definisce il momento e l'elenco dei destinatari. I cantoni (CSFP) devono obbligatoriamente essere consultati. Inoltre, la bozza del PQI viene pubblicata sul sito della SEFRI affinché le cerchie interessate abbiano la possibilità di esprimersi in merito. La consultazione dura tre mesi.

Attività 13 Valutazione dei risultati della consultazione e adeguamento

L'organo responsabile redige un rapporto sulla consultazione e procede alla revisione del PQI in base ai pareri e ai risultati. Il rapporto viene messo a disposizione dei partecipanti alla consultazione.

Attività 14 Invio dei documenti e del rapporto sulla consultazione alla SEFRI

L'organo responsabile invia alla SEFRI il PQI definitivo e il rapporto sulla consultazione.

3.7 Fase 5 Approvazione

Attività 15 Esam e approvazione del PQI

La SEFRI esamina le modifiche apportate al PQI in base ai pareri espressi durante la consultazione sulla base dei seguenti criteri:

- qualifiche correttamente integrate nel sistema svizzero della formazione professionale e corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro;
- coinvolgimento nella procedura di tutti i principali partner;
- integrazione dei risultati della consultazione.

Se la valutazione dovesse essere positiva, la SEFRI approva il PQI e rimanda all'organo responsabile una copia originale di ogni versione linguistica. Le altre copie originali rimangono alla SEFRI. Dal momento in cui il PQI è stato approvato e gli allegati dell'OERic-SSS sono stati aggiornati, gli operatori della formazione possono chiedere il riconoscimento dei cicli di formazione.

Attività 16 Aggiornamento degli allegati dell'OERic-SSS

Dopo l'approvazione del PQI l'allegato pertinente dell'OERic-SSS viene aggiornato³⁰ conformemente alla LPubb³¹ e all'OPubb³².

Attività 17 Pubblicazione nell'elenco delle professioni SEFRI

La SEFRI pubblica il PQI nell'elenco delle professioni. Anche l'organo responsabile può pubblicarlo online sul proprio sito Internet.

Elenco delle professioni SEFRI: <http://www.bvz.admin.ch/bvz.html>.

3.8 Classificazione nel QNQ formazione professionale

Invio dei documenti per la classificazione nel QNQ formazione professionale

La classificazione nel QNQ avviene su base volontaria in seguito all'approvazione del PQI. Tuttavia, si consiglia di effettuarla per garantire la comparabilità dei titoli a livello europeo. Inoltre, i candidati che superano gli esami ricevono un supplemento al diploma in cui vengono riportate le competenze acquisite, il che aiuta i futuri datori di lavoro a comprendere meglio il valore del titolo.

Nota bene

Per saperne di più: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/mobilitaet/qnq-formazione-professionale.html>

³⁰ Cfr. art. 8 cpv. 4 OERic-SSS

³¹ Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali), RS **170.512**.

³² Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali), RS **170.512.1**.

4 Aggiornamento di un PQI

L'organo responsabile ha il compito di verificare periodicamente i PQI per adeguarli, se necessario, ai requisiti sempre nuovi imposti dal mercato del lavoro. Così facendo è possibile avere programmi quadro aggiornati e orientati alla pratica.

Di norma l'aggiornamento di un PQI comporta anche il rinnovo dell'approvazione, che può avvenire in seguito alla scadenza del termine di sette anni stabilito nell'articolo 9 OERic-SSS (cfr. cap. 4.1) oppure in seguito a una modifica di grande rilevanza (cfr. cap. 4.2). In entrambi i casi il PQI riporterà una nuova data di approvazione.

Modifiche minime non comportano una nuova approvazione; la data di approvazione rimarrà la stessa e verrà modificato solamente lo stato del documento (cfr. cap. 4.3).

4.1 Scadenza del termine di approvazione

Secondo l'articolo 9 OERic-SSS l'approvazione del PQI decade se l'organo responsabile non ne richiede il rinnovo alla SEFRI entro sette anni. In altre parole, la richiesta di rinnovo deve essere presentata entro sette anni o prima della scadenza di tale termine. Ciò non implica necessariamente che il PQI sia già stato verificato o necessiti di una nuova approvazione.

Nella maggior parte dei casi alla fine della verifica il PQI subisce delle modifiche.

La SEFRI approfitta di questo rinnovo per valutare le ripercussioni delle modifiche sul riconoscimento dei cicli di formazione o degli studi postdiploma interessati³³.

Nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione, su richiesta dell'organo responsabile o su proposta della CFSSS la SEFRI stabilisce le parti del ciclo di formazione interessate dalla procedura di riconoscimento³⁴. Le procedure di rinnovo dell'approvazione e di verifica del riconoscimento dei cicli di formazione SSS vengono armonizzate. L'organo responsabile del PQI decide insieme alla SEFRI le tempistiche delle disposizioni transitorie all'interno del nuovo PQI.

4.2 Modifiche di grande rilevanza

Se prima della scadenza del termine di sette anni vengono apportate **modifiche di grande rilevanza**, l'approvazione del PQI verrà rinnovata e sul documento sarà riportata la nuova data di approvazione. Il termine di sette anni decorrerà a partire da questa data (cfr. cap. 4.1).

Sono per esempio considerate **di grande rilevanza**:

- modifiche significative del profilo professionale e delle competenze da acquisire;
- modifiche significative del livello dei requisiti che il candidato deve dimostrare di possedere nella procedura di qualificazione finale (esame di diploma);
- modifica significative delle disposizioni riguardanti l'ammissione e gli esami di diploma.

³³ Cfr. art. 22 OERic-SSS

³⁴ In proposito si veda la guida relativa alla procedura di riconoscimento.

Una modifica di grande rilevanza comporta anche la verifica delle ripercussioni sul riconoscimento dei cicli di formazione o degli studi postdiploma interessati (cfr. cap. 4.1).

4.3 Modifiche minime

Se nel corso dei sette anni il PQI subisce **modifiche minime**, la data di approvazione rimane invariata e le modifiche vengono segnalate tramite un'annotazione relativa all'ultima versione del PQI. Il termine di sette anni continua a decorrere in base alla data di approvazione iniziale (cfr. cap. 4.1).

Sono per esempio considerate **minime**:

- modifiche interne all'organo responsabile (p. es. aggiunta di nuove organizzazioni);
- modifiche della durata dei periodi di pratica e dei requisiti posti alle aziende per lo svolgimento della pratica (formazione a tempo pieno) oppure dei requisiti concernenti la pratica professionale durante la formazione (formazione parallela all'esercizio dell'attività professionale);
- modifiche relative alle forme d'insegnamento e al tempo necessario per la loro trattazione (p. es. aggiornamento dei contenuti formativi, introduzione di nuovi contenuti, lievi modifiche del tempo necessario per la trattazione dei campi di formazione);
- modifiche delle condizioni di ammissione (p. es. adeguamenti nei titoli del livello secondario II considerati affini);
- modifiche redazionali nei PQI (p. es. aggiornamento della terminologia, maggiore chiarezza espositiva, correzione delle traduzioni);
- lievi modifiche della procedura di qualificazione.

Le modifiche minime non comportano la verifica delle ripercussioni sul riconoscimento dei cicli di formazione o degli studi postdiploma interessati (v. cap. 4.1).

Per saperne di più sulle modifiche minime delle denominazioni inglesi nei PQI SSS: <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore/denominazione-in-inglese-dei-titoli-della-formazione-professionale/attuazione-delle-denominazioni-dei-titoli-in-inglese.html>.

4.4 Procedure di aggiornamento di un PQI

Gli organi responsabili devono comunicare tempestivamente alla SEFRI l'intenzione di aggiornare un PQI in seguito alla **scadenza del termine di approvazione**, a **modifiche di grande rilevanza** o a **modifiche minime** del testo.

4.4.1 Scadenza del termine di approvazione

La procedura si basa sostanzialmente su quella prevista per il rinnovo dell'approvazione (cfr. cap. 3.1). La SEFRI definisce le attività da svolgere d'intesa con l'organo responsabile del PQI. Tuttavia, le prime attività sono le stesse per tutti gli organi responsabili.

Attività 1 Contatto con la SEFRI, compresa richiesta di rinnovo dell'approvazione

L'organo responsabile deve comunicare per iscritto alla SEFRI l'intenzione di modificare il PQI in seguito alla scadenza del termine di approvazione.

Attività 2 Preparazione del progetto – Analisi dei PQ esistenti

L'organo responsabile istituisce un'organizzazione di progetto. Dopo aver esaminato il PQI fa una prima stima del volume delle modifiche da apportare e comunica queste informazioni alla SEFRI prima della riunione d'avvio.

Attività 3 Riunione d'avvio – Analisi della situazione iniziale

La SEFRI e l'organo responsabile concordano una data per la riunione d'avvio, che si svolgerà nella sede della SEFRI. Lo scopo della riunione è fare il punto della situazione e decidere i prossimi passi. In base al volume delle modifiche previste il progetto si orienterà verso una rielaborazione del PQI o verso la procedura prevista per le modifiche minime.

Di norma alla riunione d'avvio partecipano i seguenti soggetti:

- rappresentante/i delle omi interessate (incluso il responsabile del progetto);
- capo dell'unità Formazione professionale superiore;
- responsabile di progetto dell'unità Formazione professionale superiore.

Dopo la riunione d'avvio la SEFRI invia all'organo responsabile un verbale che deve essere firmato da entrambe le parti.

Attività 4 Richiesta di contributi

Su richiesta, la SEFRI può concedere un contributo finanziario per la verifica di un PQI in vista della scadenza del termine di approvazione (art. 54 LFPr). Dopo la riunione d'avvio l'organo responsabile può inoltrare un'apposita richiesta: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungsfinanzierung/promozione-di-progetti.html> (promozione di progetti). Deve essere allegato anche il verbale della riunione d'avvio.

Informazioni generali

Il PQI deve essere rielaborato e riapprovato al massimo entro 18 mesi dall'invio della richiesta (attività 1).

4.4.2 Modifiche minime

In caso di modifiche minime il processo di revisione è molto più breve. La SEFRI definisce le attività da svolgere d'intesa con l'organo responsabile del PQI. La seguente tabella illustra le attività obbligatorie in caso di modifiche minime.

Fase	Attività	Competenza	Durata prevista
Fase preliminare	1. Contatto con la SEFRI per l'avvio del progetto	Organo responsabile	1-2 mesi
	2. Preparazione del progetto	Organo responsabile	

Fase 1: Analisi della situazione iniziale	3. Definizione delle modifiche	Organo responsabile / SEFRI	1 mese
Fase 2: Elaborazione	4. Rielaborazione del PQI	Organo responsabile	3-5 mesi
	5. Verifica formale e contenutistica	SEFRI	
	6. Adeguamento e traduzione	Organo responsabile	
	7. Controllo	SEFRI	
Fase 3: Approvazione	8. Approvazione delle modifiche minime	SEFRI	1 mese
	9. Pubblicazione nell'elenco delle professioni	SEFRI	

5 Allegati

5.1 Informazioni

Sul sito della SEFRI sono disponibili i seguenti documenti:

- i progetti dei PQI in consultazione. Ciò permette ad altri soggetti interessati di inviare all'organo responsabile osservazioni su modifiche o aggiunte;
- i PQI approvati dalla SEFRI. Ciò permette agli operatori della formazione di basarsi su questi testi per sviluppare cicli di formazione o studi postdiploma SSS.

5.2 Link

SEFRI – SSS e programmi quadro d'insegnamento in consultazione

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore/informazioni-generalisulle-scuole-specializzate-superiori--sss-/associazioni-professionali.html>

Programmi quadro d'insegnamento approvati

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/rahmenlehrplan>

SEFRI – Formazione professionale superiore

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore.html>

SEFRI, Promozione di progetti, contributi federali

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungsfinanzierung/promozione-di-progetti.html>

Elenco delle professioni

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/dashboard/index>

Legge sulla formazione professionale (LFPr)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html>

Lessico della formazione professionale

<http://www.berufsbildung.ch/dyn/11034.aspx>

5.3 Indirizzo

- Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Divisione Formazione professionale e continua
Unità Formazione professionale superiore
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
info.hf@sbfi.admin.ch

5.4 Temi d'interesse generale

Indicazioni e consigli sulla questione delle pari opportunità:

- Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini
<http://www.equality.ch/i/home.htm>
info@equality.ch

Indicazioni e consigli sull'utilizzo sostenibile delle risorse e sulla protezione ambientale:

- Ufficio federale dell'ambiente, UFAM
- <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home.html>
- Ufficio federale dell'energia UFE
- <http://www.bfe.admin.ch/index.html?lang=it>